

RG 104/2025 PU

RG 104-1/2025 PU

TRIBUNALE di NOVARA

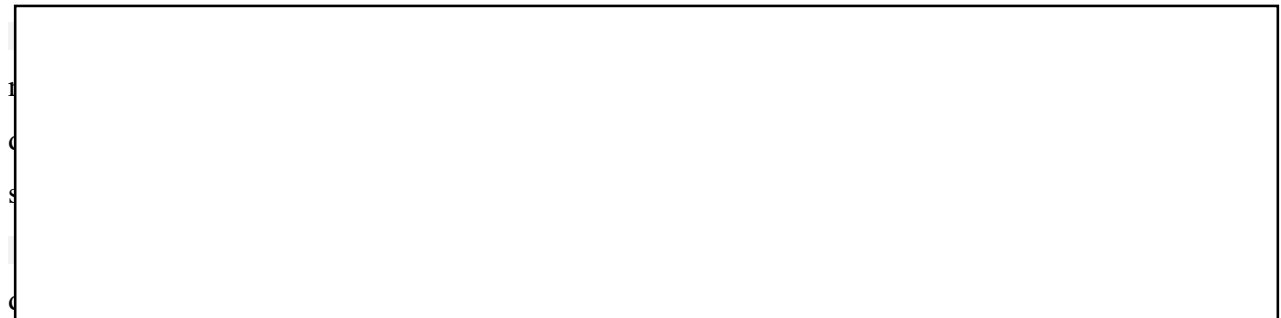
SEZIONE CIVILE

Il giudice designato dott.ssa Rossella Incardona

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nell'ambito del procedimento unitario **n. RG 104/2025** promosso con ricorso per l'accesso al concordato minore di cui agli articoli 74 ss. CCII, depositato per via telematica il 7 ottobre 2025, reso visibile a questo giudice il 16 ottobre 2025, da



OSSERVA

- il concordato minore è un istituto riservato ai debitori imprenditori minori in sovraindebitamento, diversi dal consumatore, a cui si può accedere “*quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale*” (art. 74 CCII);
- con riferimento alla individuazione del Tribunale competente per i procedimenti di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza l'art. 27 co. 2 stabilisce la competenza del “*tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali*”. L'art. 27 comma 3 CCII chiarisce che: “*Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:*
a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma”;

- nel ricorso depositato, la ricorrente, residente a Borgo Ticino, comune ricadente nel circondario di questo Tribunale, espone di svolgere una attività imprenditoriale, e precisamente una attività di lavanderia, a comune ricadente nel circondario del Tribunale di Varese, e non nel circondario di Novara;

RITENUTO

- quindi che la debitrice ricorrente, che non è un consumatore e richiede l'accesso ad uno strumento precluso ai consumatori, abbia il proprio centro di interessi a Varano Borghi, ove svolge la propria attività imprenditoriale dal 2022 (vedi art. 27 comma 3 lett. a) CCII), anche sotto il profilo dell'esteriorizzazione e dell'apparenza rispetto ai terzi creditori e *stakeholders* che con lei vengono in contatto, senza che vi siano ragioni per derogare alla presunzione di legge;
- che non possa ritenere che il centro degli interessi della ricorrente coincida con il Tribunale nel cui circondario ove abbia la residenza o il domicilio, perché questo criterio è riservato esclusivamente alla “persona fisica **non** esercente attività di impresa” (v. art. 27 co. 3 lett. b CCII);
- che a prescindere dalla corretta sede di competenza dell'OCC, l'art. 76 comma 1 CCII stabilisce che: *“La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2”;*
- pertanto, che il Tribunale competente ad esaminare la domanda ed ammettere il concordato minore richiesto sia da individuarsi con il Tribunale di Varese;
- che non possa provvedersi, stante la propria incompetenza, sull'istanza di sospensione delle procedure esecutive e cautelari presenta in questo procedimento dalla ricorrente in data 16 ottobre 2025;

PQM

DICHIARA la propria incompetenza territoriale a favore della competenza del Tribunale di Varese in relazione alla domanda di ammissione al concordato minore formulata con ricorso in data 7 ottobre 2025 e alla correlata istanza di sospensione delle procedure esecutive e cautelari depositata il 16 ottobre 2025

ORDINA alla cancelleria l'immediata trasmissione degli atti del fascicolo al Tribunale di Varese;

Si comunichi CON URGENZA a parte ricorrente, domiciliata presso il difensore, avv. Andrea Danieli, al gestore della crisi dott.ssa *Persona_1*, all'OCC presso l'Ordine dei Dottori di Commercialisti di Novara.

Novara

Il giudice designato

dott.ssa Rossella Incardona